

Polizza Incendio

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: ABC Assicura

Prodotto: "Sfera famiglia - Mutuatario"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela il proprietario del fabbricato, o una sua porzione, per i danni causati allo stesso da incendio e altri rischi accessori.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio del fabbricato:** tutela il proprietario del fabbricato assicurato per danni materiali e diretti al fabbricato o a una porzione dello stesso, causati da incendio e rischi accessori quali:
 - ✓ Incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
 - ✓ Fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
 - ✓ Esplosione, implosione o scoppio, anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
 - ✓ Caduta di aerei, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
 - ✓ Urto di veicoli o natanti, non di proprietà né in uso all'assicurato, in transito su pubbliche vie o aree ad esse equiparate;
 - ✓ Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - ✓ Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori anche a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

La garanzia è inoltre estesa alle spese di rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati e alle spese di demolizione, sgombero, trasporto a idonea discarica, trattamento o smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio del fabbricato** – non sono assicurabili i fabbricati:
 - ✗ Ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
 - ✗ Adibiti per meno del 51% a civile abitazione e se contengono depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
 - ✗ Che non siano interamente costruiti in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione e/o:
 - Se costruzione di uso comune: che non abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.
 - Se costruzione in bioedilizia: che non abbiano strutture realizzate con prodotti specifici precostituiti, non siano certificate Rei (o altro equivalente) dalla casa costruttrice, la struttura non sia posizionata e ancorata a una fondazione a platea.



Ci sono limitazioni alla copertura?

! Incendio del Fabbricato

! La garanzia Incendio del Fabbricato è limitata al valore dichiarato sulla scheda di polizza.

! Sono esclusi i danni:

- Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- All'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale.
- Causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- Derivanti da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- Derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- Derivanti da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- Derivanti da atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio;
- Derivanti da eventi atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato;
- Derivanti da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- Derivanti da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Subiti da archivi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e altri supporti informatici.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ La copertura è prestata per i soli Fabbriati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale e parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio: gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: l'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.
- Se il Contratto è promosso e collocato a distanza il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, deve firmarla e restituirla alla Compagnia mediante, fax o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio può essere pagato, in via anticipata mediante unico versamento, oppure alle scadenze pattuite indicate in polizza qualora sia concesso il frazionamento in rate.
- Il pagamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico, e pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'impresa o dell'intermediario.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- L'assicurazione ha durata pari alla durata del mutuo senza tacito rinnovo. Ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se il premio o le rate di premio non vengono pagati alle successive scadenze, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento.
- L'assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in polizza, senza alcun obbligo di disdetta.



Come posso cancellare il contratto?

- Il recesso può avvenire:
 - Se il contratto è promosso e collocato con tecniche di vendita a distanza: in caso di ripensamento entro 14 giorni dalla data di decorrenza, se in questo periodo non è avvenuto alcun sinistro. Il Contraente riceverà in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte;
 - Entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza inviando la richiesta mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di decorrenza, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto senza applicare a tuo carico nessun onere. Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di decorrenza, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto a cui saranno però trattenute le spese sostenute e le imposte versate alla Compagnia.
 - Mediante lettera raccomandata A/R dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
 - In caso di sinistro, entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata A.R., con effetto dal 30° giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Compagnia rimborsa al contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia e non goduta.
 - In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, la Compagnia restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa è possibile richiedere alla Compagnia la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.